

**PROVINCIA DI SONDRIO**

Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti  
Servizio Idrogeologico

**DETERMINAZIONE N. 872 del 13/06/2011**

**OGGETTO: SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO S.S. N. 36 - S.P. N. 2 IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA. ANNULLAMENTO ESPERIMENTO E BANDO DI GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO TERRE CUMULO CB1E - CUP C19J0000150003 - CIG 1963177068 E DEI RELATIVI ALLEGATI**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con propria determinazione n. 580 del 18 aprile 2011 è stata indetta la gara d'appalto del servizio di cui all'oggetto ed è stato approvato il bando di gara con i relativi allegati;
- in data 25 maggio 2011 è pervenuto l'esposto da parte della ditta Doria Servizi Ambientali s.r.l. da Magenta che, in sintesi, ritiene inammissibile l'esclusione dell'attività di recupero dei rifiuti di cui al servizio in gara, come di fatto risulta dal capitolato di gara che ammette unicamente le quattro seguenti operazioni sulle terre da allontanare: D1, D5, D8 e D9, attinenti unicamente allo smaltimento e non al recupero;
- conseguentemente è stato deciso di non procedere all'apertura delle buste dell'esperimento di gara e, con nota n. 16772 del 25 maggio 2011, è stata data notizia di ciò a tutte le ditte che hanno presentato offerta;

**VALUTATA** la nota pervenuta a mezzo mail dal dirigente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, ammessa al protocollo generale con n. 16897 del 26 maggio 2011, che esplicita che il recupero e/o trattamento del materiale in parola è consentito se all'esterno del sito e mediante impianti autorizzati ai sensi di legge;

**ATTESO** che, alla luce di detta comunicazione, effettuata dall'autorità procedente nel sito di bonifica ove sono depositate le terre da allontanare, è indubbio che il recupero delle terre da asportare diviene legittimo;

**RITENUTO** quindi di annullare l'esperimento di gara in oggetto in quanto limita le operazioni da effettuarsi sulle terre da allontanare in contrapposizione a quanto stabiliscono gli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definiscono lo smaltimento come la fase residuale della gestione dei rifiuti e, poiché ora non è operante alcuna limitazione specifica, diviene attuabile in via esclusiva soltanto nel caso che vi sia l'impossibilità di effettuare il recupero;

**DETERMINA**

1. di annullare l'esperimento di gara indetto con propria determinazione n. 580 del 18 aprile 2011;
2. di annullare quindi il bando di gara ed i relativi allegati, approvati con la suesposta determinazione;
3. di provvedere alla restituzione delle offerte pervenute per l'esperimento in oggetto, dando notizia del presente annullamento;
4. di provvedere a comunicare a tutte le ditte che hanno posto quesiti durante la pubblicazione del bando di gara dell'annullamento dell'esperimento di gara;

5. di prendere atto che sarà indetto un nuovo esperimento di gara, adeguando il bando e gli allegati alle determinazioni prese e riportate in premessa.

Il Dirigente  
GIANOLI QUIRINO

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

favorevole             contrario

Non comporta impegno di spesa.

Sondrio, 13/06/2011.

Il Ragioniere Capo